



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8888 del 2022, proposto da

Comune di Blera e Comune di Villa San Giovanni in Tuscia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Annibali, Antonietta Favale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura - Segretariato Generale Unita' di Missione per L'Attuazione del Pnrr, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di S. Lorenzo Nuovo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- provvedimento del 12 maggio 2022, prot. n. 16175;
- di tutti i verbali, ancorché sconosciuti negli estremi e nel contenuto - con

- particolare riferimento al verbale relativo alla valutazione dell'ammissibilità della domanda del Comune di Blera nonché della formazione delle graduatorie;
- del decreto del MIC con cui sono state approvate le graduatorie, ivi compreso l'Allegato B: Elenco dei Comuni assegnatari delle risorse;
 - in parte qua, dell'art. 4, paragrafo 9, lett. d) dell'“Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 - rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso, rurale, Investimento 2.1 - attrattività dei borghi storici, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, Linea di intervento B” nonché nella parte in cui non prescrive il soccorso istruttorio”;
 - in parte qua, degli artt. 4, 7 e 11, paragrafo 10 dell'Avviso in argomento;
 - della nota MiC del 28.06.2022 n. 21773;
 - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ai precedenti, ancorché non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., con fissazione del merito all'udienza pubblica la cui data

viene indicata in dispositivo;

Considerata la necessità di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni ammessi al contributo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a.;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all'avviso pubblicato sul sito Internet del Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

- Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della novità delle questioni dedotte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 novembre 2022.

Compensa le spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO